

“DRIZZIAMO LE ANTENNE”

Nel “mare magnum” normativo riguardante il c.d. “Diritto d'Antenna”, cerchiamo di porre dei principi fondamentali intorno ai quali ruotano le principali normative riguardanti tale affascinante e controversa materia

di Gianni IWOEAJ



Ogni tanto, nel tempo libero, amo sfogliare qualche rivista riguardante l'elettronica ed in particolar modo la radio. Di solito, oltre ai consueti circuiti elettronici e vari kit in vendita, si possono leggere su queste pubblicazioni dei quesiti normativi riguardanti il mondo radiantistico che numerosi colleghi OM rivolgono ad esperti giuristi, molto spesso avvocati radioamatori, che collaborano con le redazioni dei giornali. Il più delle volte le problematiche riguardano il c.d. “Diritto d'antenna”. Vi sono delle controversie soprattutto nei condomini, in quanto i vari inquilini ed in primis l'amministratore dello stabile, mal sopportano sulle loro “testa” una antenna ricetrasmittente radioamatoriale che potrebbe dar loro dei fastidi durante la visione delle trasmissioni televisive o che potrebbe addirittura attirare dei fulmini e saette durante i temporali invernali. Come ci si può allora difendere ed a quali diritti si potrebbe appellare il povero OM che decidesse di installare, ampliare o potenziare il proprio “parco antenne” all'interno del proprio condominio od il neofita CB minorenne che chiedesse ai propri genitori di poter iniziare ad effettuare un'attività radio installando una bella “Mantova 1” sul

tetto della palazzina?

Sono stati scritti fiumi di inchiostro sui vari diritti esistenti e molteplici sono state le sentenze della Giurisprudenza di legittimità e di merito sul *diritto d'antenna*. Non è certamente questa la sede per elencarvele tutte. E' anche un argomento "*trito e ritrito*". Vi annoiereste, fidatevi. Voglio solo mettervi in luce che tutte le predette pronunce giurisprudenziali ed i molteplici orientamenti dottrinali in materia "ruotano" intorno a tre principi cardine che si possono ricavare da:

- **Art. 21 della Costituzione Italiana**

•

- **Art. 3, 91 e 209 del Decreto Legislativo n. 259/03 c.d. "Codice delle comunicazioni elettroniche"**

•

- **Art. 1102 del Codice Civile**

Analizziamoli insieme.

L'articolo **21** della nostra **Costituzione Italiana** al 1[^] comma dichiara: "*Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*"

Quest'articolo è stato giustamente dichiarato dalla Corte Costituzionale la *pietra angolare* della moderna democrazia in Italia. Infatti in esso è sancito il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, i propri pensieri ed il diritto di farli conoscere ad altri. Vi è quindi la *libertà di informare, di essere informati e di informarsi*. Si parla in questo caso di un vero e proprio *diritto soggettivo*, proprio della persona e come tale irrevocabile. Basterebbe questo principio a dirimere le controversie tra condomini in tema di antenne. Quindi l'attività di radioamatore (come già compiutamente esplicitata nel mio recente articolo "*Quelli dell'ultimo banco*") consiste anche in un modo di manifestare il proprio pensiero che si esterna proprio attraverso le onde elettromagnetiche che escono dal mezzo meccanico che è l'antenna "posta sul tetto"(è questo l'"*altro mezzo di diffusione*" di cui parla l'art. 21). Perciò, il non far installare una qualsiasi antenna (sia ricevente che trasmittente) sul terrazzo del palazzo comporterebbe una grave violazione dell'art. 21 della nostra Carta Costituzionale ... e non è poco ...

Ma allora, se nessuno si oppone all'installazione di antenne paraboliche per la ricezione dei canali satellitari, (e sui palazzi, sui

balconi, sulle terrazze, sulle finestre ce ne sono a iosa) perchè tutti si “ingrigniscono” quando sentono parlare di antenne radioamatoriali? Secondo me fa parte di un antico retaggio culturale dove il radioamatore è stato sempre visto come un disturbatore di segnali televisivi e di segnali citofonici. “*Lor signori*” non sanno che con i nuovi e moderni televisori LCD e le nuove apparecchiature radio in commercio dotate di innumerevoli filtri, i problemi di interferenza si sono ormai ridotti al “minimo storico”. Per non parlare poi dell'avvento della nuova era della *televisione digitale*. Questo “nuovo” segnale non dovrebbe subire nessuna sorta di *bailamme* con le varie onde radio trasmesse da un *old man*. Certo, se poi si dovesse montare un'antenna radioamatoriale ad un metro di distanza dall'antenna centralizzata della palazzina ed uscire in trasmissione con un paio di KW, allora il discorso cambierebbe sostanzialmente; l'articolo 21 della Costituzione “*andrebbe a farsi friggere*” in quanto andremmo noi a limitare il *diritto di informarsi* del terzo (in questo caso del condomino) sancito dallo stesso articolo 21. E' utile ricordare che “*la libertà di ognuno finisce dove inizia la libertà dell'altro*”.

Gli articoli **3, 91 e 209 del Codice delle comunicazioni elettroniche** enunciano anch'essi degli interessanti principi. L'art. **3** dichiara: “*Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica ... (omissis)*”.

L'attento lettore avrà già capito che il legislatore con questo articolo ha inteso recepire il principio sancito dal predetto art. 21 della Costituzione e lo ha voluto inserire come uno dei concetti basilari che dovrà accompagnare l'intera disciplina delle *comunicazioni elettroniche*. Infatti ponendolo tra i primi articoli del D.L. 259/03 si è voluto sancire la libertà di manifestare il proprio pensiero anche nell'ambito delle comunicazioni radiantistiche ed elettroniche.

Importantissimo principio è enunciato dall'art. **209** del Capo VII intitolato *Disposizioni Varie del Codice delle comunicazioni elettroniche*¹. Vediamo cosa stabilisce:

Art. 209²

- 1 Colgo l'occasione per elargire un consiglio a tutti i lettori: stampatevi e leggetevi il Codice delle comunicazioni elettroniche!! E' la nostra *Bibbia!!* Ogni radioamatore dovrebbe averne una copia sulla scrivania ove è posizionata la stazione. Forse è più importante di un rosmetro. E' importante conoscere quali siano i nostri diritti e quali siano i nostri doveri.
- 2 Questi principi erano stati già enunciati dalla famosa **legge 554/40** e dal **D.P.R. 156/73** che hanno regolato il sistema della radiodiffusione in Italia. E' forse il primo insieme di norme che hanno riguardato anche il mondo radioamatoriale e la regolamentazione del diritto d'antenna. Consiglio ai più curiosi: leggeteveli.

Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92.

Bellissimo è il riferimento ai servizi radioamatoriali. Il legislatore ha previsto espressamente che "l'attività di radioamatore" non può essere limitata dal capriccio di nessuno. Addirittura questo articolo, da un'attenta lettura, si spinge oltre: l'antenna può essere collocata anche su una parte dello stabile di proprietà riservata di un condomino. E' fatto salvo il diritto di quest'ultimo di agire, eventualmente, in giudizio se tale opera possa arrecargli dei danni (tutti da dimostrare) o un godimento limitato della sua proprietà. Gli si può, aggiungo io, riconoscere almeno il diritto, ("morale"), a vedersi posizionata un'antenna, come si dice, montata a "regola d'arte". Infatti il comma 2 stabilisce che l'antenna ed i relativi accessori (palo, cavi, tiranti) siano posti in modo tale da non arrecare nessun danno al godimento ed alla sicurezza dello stabile. Tutti noi radioamatori (si spera) abbiamo delle cognizioni tecniche tali che ci permettono di installare un'antenna secondo dei criteri di sicurezza ed efficienza. Per chi avesse dei dubbi può sempre rivolgersi a colleghi OM più esperti (effettuando domande sensate³...), alle varie associazioni radioamatoriali (ARAC)⁴ o a delle ditte specializzate che installano antenne e ponti ripetitori.

Beati coloro che vivono in una bella villa unifamiliare ed hanno anche un piccolo appezzamento di terreno dove poter installare un bel traliccio con sopra delle antenne direttive di tutti i generi e frequenze, *long wire*, dipoli, ed antenne unidirezionali di tutte le lunghezze!! Diciamocelo francamente: è il sogno di tutti noi radioamatori!! L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla nostra "50" che mal

³ Il riferimento a persone o cose è puramente casuale ...

⁴ L'Associazione Radioamatori e Computeristi (ARAC) sez. di Roma offre ai propri iscritti una polizza assicurativa stipulata con la compagnia Alleanza Assicurazioni (il cui premio è già compreso con la quota di iscrizione annua) nel caso in cui l'antenna del socio provochi dei danni a terzi (per maggiori informazioni visitate il sito www.arac.it).

sopporterebbe veder trasformata la propria graziosa casetta in una centrale dell'ENEL (HI! HI!). Vaglielo a spiegare ...

Vediamo cosa dispone invece l'art. **91** sempre del Codice delle comunicazioni elettroniche (mi raccomando leggetelo):

Art. 91

Limitazioni legali della proprietà

1. *Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.*
2. *Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.*
3. *I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.*
4. *Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.*
5. *Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.*
6. *L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.*

L'art. 91 è “*musica per le nostre orecchie e gioia per i nostri occhi*”. I principi enunciati racchiudono un po' quello che si è finora detto.

Arriviamo, infine, ad analizzare **l'art. 1102, Titolo VII “Della Comunione” del libro III “Della Proprietà” del Codice Civile.**

E qui viene il bello!:

Capo I

Art. 1102

“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutarne il titolo del suo possesso.”

Il legislatore al Capo II “*Del Condominio negli edifici*” del Libro III “*Della Proprietà*” del Codice Civile non ha previsto un apposito articolo che disciplinasse la “cosa comune” all'interno dei condomini negli edifici, ma ha inserito l'art. 1139⁵ che espressamente rinvia alle norme sulla comunione in generale dove è inserito l'art. 1102. Questo articolo, riferito al condominio negli edifici che rappresenta un esempio di comunione “forzosa” ovvero una *proprietà comune di alcune parti dell'edificio*, ci dice che ciascun condomino, titolare del predetto diritto di proprietà, *iure proprietatis*, può servirsi della cosa comune (ad esempio il terrazzo condominiale) senza modificarne la destinazione e rispettando il diritto agli altri condomini di godere della cosa comune. L'unico limite invalicabile, come afferma la Suprema Corte di Cassazione, consiste nell'*immutabilità della destinazione obbiettiva o concordata della cosa comune* e dalla *infrapponibilità di ostacoli al pari uso* degli altri partecipanti (Cassazione 27-2-66 n. 1377).

Possiamo già porre un punto fermo: il radioamatore munito di patente e licenza ministeriale con nominativo può installare un'antenna sul tetto condominiale perché tutto ciò rappresenta un *suo diritto*, a patto che l'installazione non impedisca ad altri condomini di usufruire del terrazzo o di installare a loro volta delle antenne per la ricezione, ad esempio, dei canali satellitari (parabola) o digitali. E' questo, in sintesi, il concetto espresso dall'art. 1102 del Codice Civile.

Ma la Corte di Cassazione si è spinta più avanti affermando che: *“L'utilizzazione della cosa comune ad opera di un condomino può avvenire tanto secondo la destinazione usuale, quanto in modo particolare e diverso da quello praticato dagli altri partecipanti alla comunione, sempre però nell'ambito della destinazione normale della cosa ... (omissis).”*⁶

Secondo una mia interpretazione in questo caso il “*modo particolare e diverso*” potrebbe essere proprio l'apposizione di un'antenna ricetrasmittente radioamatoriale o di un'antenna per la ricezione dei segnali meteo trasmessi dai satelliti.

Ma il “*pezzo forte*” arriva con la seguente sentenza della Cassazione del 1990 che così scrive: *“Con riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l'assemblea dei condomini, né il regolamento di condominio possono vietare*

⁵ Art. 1139 C.C. (Rinvio alle norme sulla comunione) Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale” (1100 ss.; 61 ss. Att.)

⁶ Cass. 28-11-84 n. 6192

l'istallazione di singole *antenne ricetrasmittenti* sul tetto comune da parte dei singoli condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità d'uso della cosa comune ma viene ad essere *menomato il diritto* di ciascun condomino all'uso della copertura comune *incidendo sul diritto di proprietà dello stesso* (Cass. Civ. Sez. II 3 Agosto 1990 n. 7825, *Del Degan contro Condominio Malbor, Udine*).⁷

Questa sentenza ribadisce il principio che se il regolamento di condominio dello stabile in cui abitate prevede una disposizione che **vieta** l'istallazione di antenne televisive e non, anche in presenza di un'antenna televisiva *centralizzata*, **la disposizione è nulla!**

Si verrebbe a menomare il diritto di proprietà del singolo condomino. Quest'ultimo potrà agire in giudizio per far riconoscere il proprio diritto ad istallare la propria antenna. Questo anche in presenza di una delibera assembleare che vieti l'apposizione di un'antenna sul tetto condominiale. Anch'essa è **nulla!!** Allora tutti coloro che, ad esempio, a causa del passaggio al digitale terrestre avvenuto nei mesi scorsi, continuano a non ricevere bene il segnale televisivo, possono senz'altro installare sul tetto della palazzina una nuova e performante antenna individuale ed autonoma che assicuri all'interno del proprio appartamento la ricezione dei canali TV, senza chiedere il permesso a nessun condomino e neanche all'Amministratore, rispettando però il dettato dell'art. 1102 C.C. con le due fondamentali limitazioni consistenti, ricordiamolo, nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini.

Per gli amanti delle *“chicche legislative radiantistiche”* ho scoperto un particolare limite all'attività di radioamatore. Leggendo varie normative su un vecchio libro dell'Università sul Diritto della Navigazione ed alcuni appunti impolverati dei gruppi di studio della medesima materia mi sono ricordato della **legge n. 110 del 1983** *“Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo”* all'art. 1 dichiara: *“Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo.”* Se sfortunatamente un radioamatore si trovasse a vivere nelle vicinanze

⁷ Nello stesso senso, la Sez. II della Corte di Cassazione il 6 novembre 1985, n. 5399, pur affermando il medesimo principio di base, ammette la possibilità del divieto d'istallazione di un'antenna singola quando questa *“pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni”*.

di una Base Militare o di un Aeroporto civile o militare dovrebbe interrompere la propria attività radio o quantomeno ridurre le eventuali interferenze che si dovessero verificare con la torre di controllo o con un radiofaro in quanto il diritto del singolo radioamatore, in questo caso, andrà giustamente sacrificato per quello superiore posto al servizio dell'intera comunità e della sicurezza in volo.

Non ci credete? Vi sembra impossibile? Allora leggete attentamente queste due agenzie di stampa del 23 dicembre u.s. e conoscerete cosa è successo a *Don Giacomo Lorenzon*, parroco di Asolo, un paese in provincia di Treviso, lo scorso 18 dicembre (sembra fatto apposta per questo articolo):

RADIO PARROCCHIA DISTURBA VOLI AEREI, SACERDOTE DENUNCIATO

(ANSA) - VENEZIA, **23 DICEMBRE 2009** - Le frequenze radio hanno regole precise, e se disturbano i voli aerei possono essere 'tacitate', anche se irradiano la voce del Vangelo. Ne ha fatto le spese il parroco di Asolo (Treviso) che si è visto sequestrare dalla Polizia Postale - riferisce 'Il Corriere Veneto' - l'antenna e il ripetitore radio con le quali dal campanile del Duomo metteva in onda ogni giorno la messa in paese. Da casa i devoti ascoltavano comodamente alla radio le prediche di don Giacomo Lorenzon; ma lo ascoltavano anche i piloti degli aerei in arrivo e in partenza dal vicino aeroporto 'Canova' di Treviso, che hanno così segnalato alle autorità i disturbi e le interferenze che captavano soprattutto sorvolando la zona di Asolo, negli orari mattutini (quelli delle messe). Sorpreso il parroco di Asolo - "non ci capisco nulla" ha detto -, al quale la Polizia giudiziaria ha formalizzato la notizia di reato prevista dall'*art. 635 bis, danneggiamento di sistemi informatici o telematici*⁸. Pare che il sacerdote in realtà si fosse limitato negli anni a continuare ad usare gli impianti appartenuti ad un'emittente locale, Radio Asolo, che a metà degli anni '80 aveva cambiato sede, lasciando in 'eredita' nel Duomo la vecchia postazione delle trasmissioni.

TREVISO: MESSA VIA RADIO DISTURBA GLI AEREI, DENUNCIATO PARROCO DI ASOLO

Treviso, 23 dicembre 2009 - (Adnkronos) - La messa via radio, su frequenze

⁸ Art 635 bis c.p.: *“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a tre anni.*

Se ricorre una o più circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

riservate ai piloti per comunicare con la torre di atterraggio, disturbava gli aerei e così il parroco di Asolo (Treviso) don Giacomo Lorenzon è stato denunciato per danneggiamento di sistemi informatici e telematici. È quanto riporta il 'Corriere del Veneto' spiegando che il parroco del duomo di Asolo si è visto gli agenti della Polizia Postale piombare in chiesa, intenti a sequestrargli l'antenna e il ripetitore coi quali diffondeva la messa in paese. Come racconta il quotidiano, tutto è iniziato nel 1976 quando apriva i battenti Radio Asolo, un'emittente locale. "Una decina d'anni dopo - spiega - si trovò un accordo per porre il trasmettitore e l'antenna in centro al paese. E dove meglio se non sul campanile del Duomo, che sventa sotto la rocca della Regina Cornaro? Era il 1986 quando iniziarono le trasmissioni in centro. Poco dopo la Radio decise di cambiare sede. Ma quell'antenna rimase lì, galeotta". "I sacerdoti, negli anni, non ci hanno più fatto caso - prosegue - Ogni volta che c'era da celebrare una messa o una liturgia, accendevano i microfoni. E tutti, in paese, potevano sentire la parola di Dio". Con l'apertura dell'aeroporto di Treviso "alcuni piloti hanno iniziato a lamentarsi - spiega il 'Corriere del Veneto' - Quando passavano in zona di Asolo, c'erano delle interferenze. Particolarmente tra le otto e le nove del mattino, l'orario della messa. Disturbi in cabina. Voci. Parole". "Le segnalazioni sono giunte alla Polizia Postale di Venezia, che ha inoltrato le carte all'Ispettorato Telecomunicazioni e assistenza al volo e al Ministero - racconta il quotidiano - Gli agenti, a poco a poco, hanno individuato la sorgente delle onde. La parrocchia di Santa Maria Assunta, appunto. È stata formalizzata la notizia di reato, quella prevista dall'articolo 635 bis del codice penale, che punisce chi danneggia sistemi informatici o telematici con il carcere da sei mesi a tre anni. Il Pubblico Ministero Francesca Torri, titolare dell'inchiesta, ha disposto il sequestro delle apparecchiature". "È una cosa improvvisa, non so neppure io cosa dire", ha commentato Don Giacomo⁹.

Cari lettori, penso di fermarmi qui. Come vi avevo anticipato, la materia è estremamente vasta ed interessante. Dottrina e

⁹ La Corte di Cassazione Sez. II con sentenza n. 10202 del 19-10-1988 (ud.16-6-88) rv. 179456, ha stabilito che: *"I segnali radioelettrici destinati ad essere recepiti, via etere, sotto forma di immagini e suoni televisivi, costituiscono una energia avente **valore economico** e come tale destinataria di tutela giuridica di cui all'art. 635 c.p. (Applicazione del principio in un caso in cui l'agente aveva deliberatamente reso inservibile il segnale originario di una emittente).*

- Altra sentenza della Cassazione afferma: *"omissis.. Invero le **onde radioelettriche** essendo energia prodotta ed avendo un valore economico, devono considerarsi **cose** ai sensi dell'art. 624 c.p., suscettibili di danneggiamento perchè l'interferenza su un dato segnale, di altro segnale che si inserisca sulla stessa banda di frequenza, rende inservibile il primo (Sez. III 2752 del 20-10-1987 (cc. 28-9-87) rv. 176861. Attenti "portanteri" che si rischia il "gabbio").*

Giurisprudenza si sono sbizzarrite su questo tema a colpi di sentenze, correnti di pensiero ed interpretazioni dottrinali che hanno reso l'argomento attuale ed oggetto di interesse anche grazie all'avvento delle nuove tecnologie di trasmissione (vedi il digitale terrestre e satellitare, la banda larga, internet, la telefonia mobile ecc.).

Sicuramente esistono dei limiti all'apposizione dell'antenna sul tetto. I casi vanno studiati a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, sulle modalità di installazione e sull'ingombro dell'antenna stessa. Se effettuate delle ricerche sul web scoprirete di numerose cause intentate da condomini verso i colleghi radioamatori proprietari di antenne per la ricetrasmissione delle onde radio. Il più delle volte il buon vecchio OM ne è uscito vincitore dopo anni (purtroppo) di battaglie in tribunale e negli studi legali, a colpi di arringhe difensive ed accuse più delle volte infondate. La vittoria è stata ottenuta proprio appellandosi ai predetti principi che spero di avervi esposto in maniera esaustiva.

In conclusione, se doveste incontrare il buon amministratore di condominio sulle scale del vostro pianerottolo in pigiama e vestaglia con ai piedi un paio di ciabatte marroni che vi "sorprende" mentre vi avviate verso il terrazzo condominiale con la vostra brava antenna, non vi fate intimorire! Ricordategli garbatamente che state soltanto esercitando un "vostro diritto soggettivo costituzionalmente garantito e legittimamente protetto" dal nostro ordinamento giuridico.

Ricordatevi sempre : *Siate cittadini, non sudditi!*

73 alla prossima.

Gianni IWOEAJ

Umore:

Ecco il perfetto radioamatore durante le prove di trasmissione e ricezione:



(dalla "Settimana Enigmistica" - agosto 2009)